

NUOVO CODICE DELLA STRADA

Nuovo codice della strada - Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 Titolo III - Dei veicoli (artt. 46-114)

Art. 52 Ciclomotori

- 1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:
- a) motore di cilindrata non superiore a 50 cm, se termico;
- b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 Km/h;
- c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360.
- 2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario.
- 3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.
- 4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.

www.lexscripta.it